

OBBLIGO IN ETICHETTA DELLA SEDE DELLO STABILIMENTO

È stato **pubblicato il decreto legislativo n. 145 del 15 settembre del 2017 che reintroduce l'obbligo di indicare in etichetta negli alimenti pre-imballati (destinati al consumatore finale o alle collettività) lo stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento**. L'obbligo dell'indicazione dello stabilimento di produzione/confezionamento era già sancito dal decreto legislativo 109/1992, ma è stato abrogato in seguito alla pubblicazione del reg. 1169/2011, che ha provveduto al riordino della normativa europea in materia di etichette alimentari. Tale regolamento, infatti, nell'elenco delle indicazioni obbligatorie da riportare sui prodotti pre-imballati destinati al consumatore finale, all'art. 9 paragrafo, 1 lett. h, richiede solo "il nome, o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare", responsabile delle informazioni sugli alimenti. Con il nuovo decreto, l'Italia ha reintrodotta l'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e facilitare i controlli e le verifiche di rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi ufficiali a tutela della salute.

Il decreto n. 145 del 15/09/2017 **non si applica** ai prodotti pre-imballati in conformità al reg. 1169/2011 fabbricati e commercializzati in un altro stato membro dell'Unione Europea, in Turchia o in uno stato membro dell'EFTA.

È previsto un periodo transitorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione per consentire ai produttori di adeguarsi alle nuove disposizioni. Pertanto fino al 5 aprile 2018 sarà consentito l'impiego di etichette/materiali di confezionamento privi delle indicazioni previste dal presente decreto e gli alimenti immessi sul mercato entro tale data potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle relative scorte. Pertanto, anche gli alimenti confezionati fino alla presente data potranno essere commercializzati fino allo smaltimento.

Modalità di presentazione

La sede dello stabilimento è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento e deve essere scritta con le stesse modalità che l'art. 13 del regolamento 1169/2011 prescrive per le altre indicazioni obbligatorie (dimensione dei caratteri, visibilità, ecc).

Se l'operatore responsabile dell'informazione sugli alimenti (OSA) dispone di più stabilimenti è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

Casi di omissioni

Il testo approvato prevede **che l'indirizzo dello stabilimento potrà essere omissso** se la sola indicazione della località/frazione consente un'agevole identificazione dello stabilimento.

Il decreto prevede **l'omissione dell'indicazione** della sede dello stabilimento:

- quando il marchio contiene l'indicazione della sede dello stabilimento
- quando coincide con quella dell'operatore responsabile delle informazioni, già prevista in etichetta ai sensi del reg. (UE) 1169/2011, articolo 9, paragrafo 1, lettera h).

- quando la confezione riporta un marchio di identificazione o un bollo sanitario ai sensi dei regolamenti 853/2004 e 854/2004. Ovvero, l'indicazione non sarà obbligatoria per i prodotti di origine animale che riportano tali indicazioni

Sono disciplinate anche le **sanzioni amministrative** relative alle violazioni degli articoli del decreto che riguardano sia la presentazione dell'indicazione della sede dello stabilimento sia le modalità con cui questa deve essere fatta. Le sanzioni previste vanno da 1.000 a 15.000 €.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative è a carico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tra le diverse sfide del settore, comunicare le caratteristiche ed il valore dei prodotti alimentari al consumatore finale nel rispetto della normativa cogente rimane uno strumento fondamentale per tutti gli operatori del settore.

SATA da più di vent'anni garantisce da sempre un'attenzione verso la qualità e la valorizzazione del prodotto agricolo su tutta la filiera agroalimentare, dal campo fino al punto di vendita. In un contesto dinamico e mutevole come quello della normativa in materia di informazione sugli alimenti, ricordiamo che offriamo dei servizi di **controllo, validazione e progettazione** dell'etichettatura dei prodotti alimentari.

Direzione tecnica di SATA e Collaboratore tecnico merceologica– Roberto Capurro e Thais Mendes da Silva